

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2090

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 3 marzo 1960

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, ha stabilito, in deroga alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411 (convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886), la valutabilità, ai fini di pensione, dei servizi comunque resi a partire dalla data di entrata in vigore della legge (27 maggio 1958) dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo.

Peraltro, in sede di applicazione, sono sorti dubbi circa la valutabilità in pensione del servizio di richiamo prestato dagli ufficiali e sottufficiali del ruolo d'onore, in quanto essi appartengono alla categoria del congedo assoluto la quale costituisce una posizione distinta da quella del congedo.

La interpretazione restrittiva, però, appare assolutamente ingiustificata, dato che gli interessati hanno acquisito particolari benemerienze, in quanto collocati in congedo assoluto per infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio (ordinario o di guerra). Detta interpretazione trarrebbe origine dalla norma di carattere generale contenuta nell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dalla analoga disposizione di cui all'articolo 56 della legge 31 luglio 1954, n. 599, le quali stabiliscono rispettivamente che gli ufficiali e i sottufficiali del

congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, neppure in tempo di guerra.

Ma, accanto alle citate norme di carattere generale, occorre tener presenti le disposizioni particolari riguardanti gli ufficiali (articolo 116 della legge n. 113) ed i sottufficiali (articolo 92 della legge n. 599) iscritti nel ruolo d'onore, in base alle quali i medesimi possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Ora, se si considera che ormai il Legislatore ha riconosciuto utili in pensione tutti i servizi, comunque resi, a partire dal 27 maggio 1958, dai militari delle categorie in congedo, in aderenza al principio secondo il quale la pensione è una forma di previdenza sociale, in relazione anche all'articolo 38 della Costituzione, sembra illogico ed ingiusto escludere da tale beneficio proprio coloro che ne risultano più meritevoli.

Né, d'altra parte, è da temere che da una interpretazione estensiva, nei riguardi degli ufficiali e sottufficiali del ruolo d'onore, del principio introdotto dall'articolo 1 della citata legge n. 472, possa derivare un onere eccessivo per l'Amministrazione, in quanto i richiami o trattenimenti in servizio, come

previsto dalla legge, debbono essere limitati a casi particolari, e subordinati al consenso del Ministero del tesoro.

Infine è da tener presente, esaminando la questione da un punto di vista umano ed equitativo, che la pensione (privilegiata ordinaria o di guerra) percepita dagli ufficiali e sottufficiali del congedo assoluto, è di così modesto ammontare che viene largamente superata dalle spese di cura che gli interessati sono costretti a sostenere a causa della loro invalidità. Pertanto, essendo

la loro posizione non di privilegio, ma di svantaggio rispetto agli altri militari, sembra doveroso riconoscere ad essi, con interpretazione autentica, il principio della valutabilità in pensione del servizio prestato come richiamati.

A ciò provvede la presente proposta di legge la quale tende ad eliminare i dubbi interpretativi sorti in materia e che non comporta nuovi oneri per il bilancio, essendo essi già previsti ed inclusi nell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 472.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, si intendono estese agli ufficiali e sottufficiali del congedo assoluto. iscritti nel ruolo d'onore.